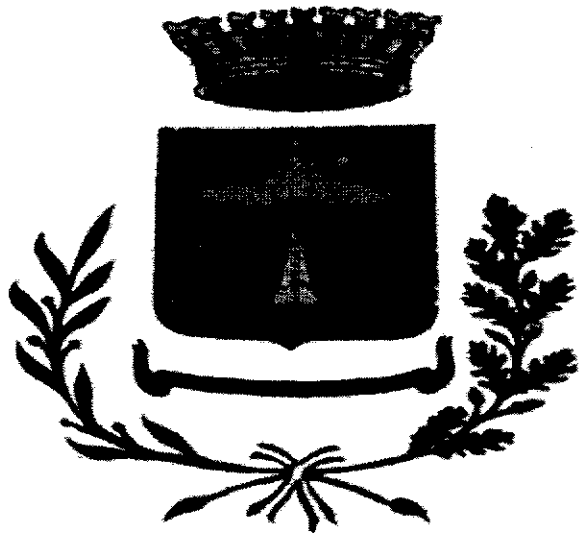
COMUNE DI COLOSIMI

Via Variante Provinciale 87050 Colosimi – P.I. 00375660784 Tel- 0984/963003
Provincia di Cosenza



REGOLAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI ED ECOGRAFICI

Ai sensi della Delibera del Consiglio Comunale n.09 del 06/05/2007

Comune di Colosimi

Via Variante Provinciale – 87050 COLOSIMI (CS) – Tel./Fax 0984.963003 ra

REGOLAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI ED ECOGRAFICI

Norme generali

Articolo 1 - Compiti dell'Ufficio preposto

1. È compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica.
2. All'Ufficio Tecnico Comunale vengono attribuiti i compiti in materia di topografia ed ecografia, a norma del Capo VII artt. dal 38 al 45, e del Capo VIII art. 47 del D.P.R. n.223 del 30 maggio 1989 ed il compito di gestire le funzioni affidate alla Commissione per la Toponomastica (Art. 12).
3. In particolar modo l'Ufficio preposto predispone gli atti relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale, determina l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna, provvede ad eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale, cura la predisposizione per la posa in opera delle tabelle e delle targhe.
4. In particolar modo la Commissione Toponomastica si adopererà per mantenere la storia di toponimi e idronomi al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale del Comune.
5. Con riferimento ai compiti attribuiti dal presente Regolamento all'Ufficio preposto, potranno essere affidate a soggetto esterno all'Amministrazione - previa deliberazione del Consiglio Comunale - le attività di natura tecnica ed altre attività purchè, comunque, strumentali rispetto ai medesimi compiti.

Articolo 2 - Esclusività dei compiti dell'ufficio

1. È fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.
2. È vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
3. Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvederà a comunicarla all'Ufficio competente al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori, ai quali saranno inoltre applicate le sanzioni di cui all'art 3 del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie o di quelle relative alla numerazione civica, gli interessati dovranno farne immediata richiesta all'Ufficio preposto che predisporrà le procedure necessarie a tale spostamento.

Articolo 3 - Sanzioni – Vigilanza

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 129,00 (art. 11 L. 24/12/1954 n. 1228) nella misura indicata nella seguente TABELLA :

Tipo di infrazione	**Sanzione prevista**
Attribuzione abusiva di numero civico	Da € 25 a € 129 -pagamento in misura ridotta € 43
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	Da € 25 a € 75 -pagamento in misura ridotta € 25
Mancata esposizione della targhetta	Da € 25 a € 75 -pagamento in forma ridotta € 25
Apposizione di targhetta non regolamentare	Da € 25 a € 75 -pagamento in misura ridotta € 25
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica	Da € 25 a € 129 - pagamento in misura ridotta € 43

2. Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti l'Ufficio preposto o il soggetto affidatario, l'Ufficio Anagrafe e il Corpo di Polizia Municipale.
3. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/81, nonché da personale dipendente dal soggetto affidatario, appositamente individuato e nominato dal Sindaco. Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dall'Ufficio preposto.

Articolo 4 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni in materia di toponomastica, compresa l'odonomastica, sono di competenza della Giunta Comunale che valuta le proposte elaborate dalla Commissione per la Toponomastica.

Articolo 5 - Obbligo di comunicazione

1. Gli Uffici Comunali dovranno trasmettere all'Ufficio preposto alla Toponomastica o, ove fosse previsto, al Soggetto a cui sono stati affidati i compiti ai sensi dell'art. 1 comma 5, la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione e di nuovi accessi (domanda di attribuzione di numerazione civica, progetti di nuovi fabbricati e progetti di nuove strade) e, comunque, qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.
2. Le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, comprese le operazioni anagrafiche dei cambi di residenza, per la loro correlazione con la numerazione civica e gli archivi tributari, e le operazioni annonarie per le aperture o spostamenti di attività produttive che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica, saranno descritte in apposito atto di organizzazione redatto dall'ufficio preposto.
3. Le operazioni che influiscono sulle mappe toponomastiche dovranno essere gestite, preferibilmente, per via telematica.

Onomastica stradale

Articolo 6 - Area di circolazione – definizione

1. Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico o destinato ad essere aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, costituisce area di circolazione che deve essere distinta da una propria denominazione.
2. Ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale,corte, giardino, pista ciclabile,largo o simili, comprese le strade private, purché aperte al pubblico con apposita ordinanza sindacale, costituisce una distinta area di circolazione.

Articolo 7 - Stradario

1. Lo stradario contiene l'elenco delle aree di circolazione del territorio comunale. Le informazioni minime da inserire sono:
- Specie dell'area di circolazione (via, piazza, vicolo, ecc.);
- Denominazione;
- Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro, estremi numeri progressivi;
- Sezioni di censimento: tutta l'area e, quindi, la numerazione civica relativa è assegnata ad un'unica sezione di censimento; i due lati sono assegnati a due diverse sezioni; i due lati sono assegnati a più sezioni;
- Descrizione dell'andamento della via: inizio, fine, aree di circolazione attraversate.

Articolo 8 – Elencazione

1. L'attribuzione del codice via dovrà avvenire seguendo il criterio della vicinanza geografica e non la successione alfabetica.

Articolo 9 - Denominazione
1. Ogni area di circolazione deve avere una propria denominazione, da riportare su targhe in materiale resistente da porre:
Per le vie almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;

Per le vie di notevole lunghezza, dovranno essere posizionate anche in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;

Per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

2. Nel caso di modifica di denominazione dell'area di circolazione, la targa potrà riportare anche la precedente denominazione.

3. Deve essere evitato che due aree di circolazione abbiano la stessa denominazione, anche se ubicate in due località diverse del territorio comunale.

Articolo 10 - caratteristiche delle targhe

1. Le caratteristiche fisiche delle targhe dovranno rispettare i parametri descritti dal Codice della Strada.

2. Nei centri antichi il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.

3. Il segnale nome-strada deve essere applicato in modo ben visibile:

a. al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale;

b. nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza;

c. ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;

d. in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;

e. nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.

4. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO può essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.

5. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada.

6. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

Articolo 11 - Richieste nuova denominazione

1. Possono formulare proposte, ai fini dell'attribuzione dei nomi alle aree di circolazione di nuova denominazione, sia Enti pubblici che privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini.

2. Le richieste, indirizzate all'Ufficio Toponomastica, dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento o toponimo.

3. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, la disposizione non si applica ai caduti in guerra o per causa nazionale. Inoltre è facoltà del Ministro dell'interno di consentire la deroga alle su indicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratta di persone che abbiano bene meritato nella nazione.

4. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Commissione toponomastica.

Articolo 12 - Commissione per la Toponomastica

1. La Commissione ha il compito di tutelare la storia toponomastica di Colosimi e del suo territorio, di curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile del comune, i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale.

2. Alla Commissione è affidato anche il compito di denominare le aree a parcheggio, le rotonde , le piste ciclabili, i ponti e i giardini.

3. Tutte le proposte di denominazione saranno valutate dalla Commissione per la Toponomastica, che trasmetterà quelle ammissibili all'Amministrazione Comunale.

4. La Commissione è composta da:

sei membri, nominati dal Sindaco e scelti tra soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, previa approvazione del Consiglio Comunale e purchè esperti in storia e cultura locale;

dal Sindaco stesso, che svolge le funzioni di Presidente;

dall'Assessore alla Cultura che svolge le funzioni di Vice-Presidente con poteri di sostituirlo in tutti i casi di assenza o di impedimento;
dai Capi dei Gruppi Consiliari.

Partecipano alle riunioni, su invito del Sindaco e senza diritto di voto, un rappresentante dei soggetti richiedenti le intitolazioni ed esperti in determinate materie attinenti alle attribuzioni della Commissione. Alle stesse riunioni partecipa il Segretario Comunale (o Funzionario suo delegato in caso di assenza o impedimento) che svolge l'incarico di predisposizione degli atti da esaminare per l'intitolazione delle nuove aree di circolazione e di segreteria della Commissione per la redazione dei verbali e degli atti deliberativi successivi. Inoltre, fa parte della stessa Commissione un rappresentante dell'Ufficio al quale, attualmente, sono state assegnate le funzioni di attribuzione della numerazione civica cittadina e di mantenere rapporti con l'Ufficio Anagrafe. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri, compreso il Presidente (o Vice-Presidente) e dei membri dipendenti dell'Amministrazione Comunale. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente (o del Vice-Presidente in caso di assenza del Presidente).

5. La Commissione resta in carica per l'intera durata del mandato del Sindaco e si intende prorogata nelle sue funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.

6. La Commissione è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario e comunque sempre nel caso di realizzazione di nuove aree di circolazione per le quali risulta indispensabile la denominazione.

7. I verbali della Commissione, con le relative proposte approvate e corredati di tutto il materiale a supporto delle proposte, sarà inviato alla Giunta Municipale sotto forma di proposta di deliberazione.